

AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C. e 41 CPA.

A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso:

- TAR Lazio- Roma- Sezione Quarta bis;
- Procedimento n. 09140/2024 R.G.

B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate:

B.1

1. GENTILE Davide;
2. VITA Michelina.

B.2

Amministrazione appellata: Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore; Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

C) Provvedimenti impugnati.

Quanto al ricorso principale: O.M. n. 88 del 16.5.2024, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" per il biennio 2024/2026, pubblicata sul sito istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui e, per quanto di interesse: A) nella Tabella A/5 recante "*titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado*" non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento; B) nella Tabella A/7 recante "*titoli valutabili per le graduatorie*

provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado” consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento) per i soli docenti in possesso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla Tabella A/3 punto A.2 lettera *b* cui fa rinvio e non anche per gli ITP; - di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024.

Quanto ai motivi aggiunti: 1. le GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche della provincia di Perugia pubblicate il 06.08.2024 nella parte in cui, e per quanto di interesse per il ricorrente Gentile, non contengono la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento); 2. le GPS- 1 fascia sostegno e classe di concorso B020-Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina, della provincia di Rovigo pubblicate il 30.8.2024 nella parte in cui, e per quanti di interesse per la ricorrente Vita, non contengono la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento);

D) SUNTO DEI MOTIVI AGGIUNTI.

Illegittimità delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, quale atto applicativo dell’O.M. 88/2024.

Con i motivi aggiunti si impugnano le graduatorie graduatorie provinciali per le supplenze, nella parte in cui non contengono la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettante per il conseguimento del titolo di abilitazione ai sensi dell’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023, alla luce dei motivi di cui al ricorso principale.

Con ricorso principale i ricorrenti, tutti inseriti nella GPS sostegno scuola secondaria di secondo grado nonché nelle graduatorie delle varie classi ITP, hanno

contestato la legittimità dell'azione amministrativa nella parte in cui non ha previsto in favore degli insegnanti tecnico pratici la valutazione del punteggio aggiuntivo (rispetto al punteggio attribuito per il titolo di accesso) di punti 24 spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e, contestualmente, ha consentito la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 per il solo personale docente (Tabella A/5), con ciò realizzando una violazione di legge oltre che un'evidente disparità di trattamento.

I ricorrenti hanno, inoltre, contestato la violazione del principio di par condicio tra i candidati e di imparzialità.

L'omessa previsione del punteggio aggiuntivo in favore del personale ITP pone, infatti, gli stessi in una ingiustificata posizione di pregiudizio rispetto al personale docente laureato: consentire al solo personale docente della tabella A la fruizione di un punteggio aggiuntivo (ben 24 punti) significa riconoscere agli stessi un vantaggio rispetto agli altri candidati ITP (tabella B), in palese violazione della par condicio. E' evidente, infatti, che, ai fini della formazione della graduatoria I fascia sostegno, l'amministrazione non garantisce le medesime possibilità ai candidati, pur a fronte del possesso dei medesimi titoli.

E) CONTROINTERESSATI.

Tutti i docenti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze I fascia sostegno scuola secondaria di secondo grado nelle province di Perugia e di Rovigo; nonché tutti gli insegnanti che hanno presentato domanda di inserimento nella graduatorie ITP prima fascia per le classi di concorso B012- Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, e B020-Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina, nelle province suddette e che risultano attualmente inseriti nelle GPS per le classi di concorso sopra citate e che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale competente nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi",

rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio -Roma" della sezione "T.A.R."

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con decreto n. 05537/2024 emesso in data 12/11/2024 (pubblicato in data 21.11.2024) dal TAR Lazio- Roma - Sezione Quarta bis, nel procedimento n. 09140/2024 R.G.

Si allega:

1. decreto del Presidente del TAR Lazio- Roma n. 05537/2024 pubbl. il 21.11.2024.

Favara, 3 dicembre 2024

Avv. Francesca Palumbo